

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. - Pubblicazione di annuncio relativo a: concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Rivalta di Torino località "S.I.TO – Interporto Nord", ad uso autospurgo, assentita alla Ecologica Piemontese Srl.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4186 del 25-7-2025; Codice Univoco: TO-P-11090.

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Ecologica Piemontese Srl, con sede legale a Rivalta di Torino, Strada Undicesima n. 7-7/A, Partita IVA n. 01032710079, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo profondo 66 metri in falda superficiale, in Comune di Rivalta di Torino località "S.I.TO – Interporto Nord" - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 11 Particella 292 - in misura di litri/s massimi 4 e medi 0,082 per complessivi metri cubi annui 2.600 ad uso "produzione di beni e servizi per usi direttamente connessi con la prestazione del servizio", da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge;
7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;
8. di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;
9. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

10. di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 22-7-2025"(... omissis ...)